SANZIONI PENALI PER LA DIFESA DEL PRESTIGIO DI RAZZA DI FRONTE AI NATIVI DELL'AFRICA ITALIANA

Art. 8

Reato doloso in danno di nativo

Il cittadino che commetta un reato doloso in danno di nativo dell'Africa Italiana e' punito, qualora dal fatto derivi lesione del prestigio di razza, con la pena stabilita per il reato aumentata fino ad un terzo.

Versione in vigore dal 5 agosto 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa Italiana
Estremi	Legge 29 giugno 1939, n. 1004
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/sanzioni-penali-per-la-difesa-del-prestigio-di-razza-di-fronte-ai/art-8-reato-doloso-in-danno-di-nativo/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it